

Precedenza su tutte le classi

Il diritto alla precedenza nelle assegnazioni provvisorie per chi assiste il coniuge disabile vale per tutte le classi di concorso richieste. E dunque, se il docente che chiede l'assegnazione è titolare nella scuola media e ha un'abilitazione per insegnare nelle superiori, può farla valere godendo della precedenza anche per l'assegnazione provvisoria alle superiori.

È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Napoli con un provvedimento depositato il 29 ottobre scorso (2469/07).

La pronuncia è stata emessa a seguito di un ricorso d'urgenza presentato da un docente di educazione fisica titolare nella scuola media (classe di concorso A030).

Il ricorrente aveva chiesto l'assegnazione provvisoria nella scuola superiore, essendo in possesso della relativa abilitazione (classe di concorso A029). E in sede di compilazione della domanda aveva fatto valere anche la precedenza derivante dal suo stato di assistente del coniuge convivente portatore di handicap grave.

Tale precedenza, peraltro, è espressamente prevista dall'articolo 8, comma 1, punto IV, lettera g) del contratto integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni

provvisorie del 6 giugno 2006. La clausola negoziale prevede, infatti, che il beneficio venga attribuito al personale destinatario dell'articolo 33, commi 5 e 7 della legge 104 (assistenti dei portatori di handicap grave).

E all'interno della casistica degli aventi titolo è espressamente prevista l'attribuzione della precedenza ai coniugi di portatore di handicap in posizione di gravità.

Non di meno, l'ufficio scolastico provinciale di Napoli, in prima battuta, non aveva disposto l'assegnazione provvisoria alle superiori richiesta dal ricorrente. Ma l'aveva concessa dopo la presentazione di un reclamo da parte dell'interessato. Salvo revocarla successivamente senza fornire alcuna motivazione.

Di qui la presentazione del ricorso d'urgenza da parte del docente, che terminava con l'accoglimento dello stesso e la condanna dell'amministrazione scolastica a disporre il provvedimento richiesto. Il giudice monocratico ha ritenuto «evidente che le ragioni del ricorrente potrebbero essere pregiudicate qualora fosse costretto ad

attendere l'esito del giudizio di cognizione piena».

I lettori possono segnalare le sentenze o i ricorsi di maggiore interesse (con i relativi elementi identificativi) all'indirizzo: aziendascuola@class.it

*Antimo
Di Geronimo*